

DECRETO 27 novembre 1997.

Modificazioni agli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996 che modifica alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 96/15/CE del 14 marzo 1996 che modifica la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 che modifica la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997, sopramenzionate;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) all'allegato I, parte B, lettera d), il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

1. Beet necrotic yellow vein virus	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), S, UK
------------------------------------	---

2) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

1. Anthonomus grandis (Boh)	Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp., e cotone non sgranato	EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
-----------------------------	---	---

3) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

3. Dendroctonus micans Kugelan	Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK(*)
--------------------------------	--	----------------

(*) (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk,

Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T) Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road).

4) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:

6. a) Ips amitinus Eichhof	Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, F (Corsica), IRL, UK
b) Ips cembrae Herr	Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
c) Ips duplicatus Sahlberg	Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK
d) Ips sexdentatus Boerner	Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man)
e) Ips typographus Heer	Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia separata dal tronco	IRL, UK

5) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

8. *Pissodes* spp. (eu-ropci) Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr. E *Pinus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man, Jersey)

6) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 9 è sostituito dal seguente:

9. *Sternochetus mangiferae* Fabricius Sementi di *Mangifera* E (Granada e Malaga) P (Alentejo, Algarve e Madera)

7) all'allegato II, parte B, lettera b), punto 1, la colonna di destra è modificata come segue:

EL, E, P

8) all'allegato II, parte B, lettera c) il punto 4 è soppresso;

9) all'allegato III, parte A, punto 12, nella colonna di destra il termine «Algeria» è aggiunto dopo «i paesi terzi, esclusi»;

10) all'allegato III, parte B, punto 1, il testo della colonna di destra è modificato come segue:

E, F [Champagne-Ardenne, Alsace (escluso il dipartimento del Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhone-Alpes (escluso il dipartimento del Rhone), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento del Puy-de-Dôme), Provence - Alpes - Cote d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica), A, FI.

11) all'allegato IV, parte B, punti 1 e 14.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

EL, IRL, UK (*)

(*) (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T) Gloucestershire: la zona della con-

tea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road).

12) all'allegato IV, parte B, punti 2 e 14.4, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

EL, IRL, UK

13) all'allegato IV, parte B, punti 3, e 14.6, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

IRL, UK

14) all'allegato IV, parte B, punti 4 e 14.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

EL, F (Corsica), IRL, UK

15) all'allegato IV, parte B, punti 5 e 14.3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

EL, IRL, JUK N-IRL, Isola di Man

16) all'allegato IV, parte B, punto 7, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

IRL, UK(*)

(*) Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester, la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse

Way Roman road, Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road).

17) all'allegato IV, parte B, punto 8, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr. e Pinus L., di
altezza superiore a 3 m,
ad eccezione dei frutti e
delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

EL, IRL, UK

18) all'allegato IV, parte B, punto 9, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

IRL, UK

19) all'allegato IV, parte B, punto 10, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr. e Pinus L., di
altezza superiore a 3 m,
ad eccezione dei frutti e
delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

EL, F (Corsica)
IRL, UK

20) all'allegato IV, parte B, punto 11, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

e la colonna di destra è modificata come segue:

EL, IRL, UK
(N-IRL, Isola di Man)

21) all'allegato IV, parte B, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr. e Pinus L., di
altezza superiore a 3 m,
ad eccezione dei frutti e
delle sementi

22) all'allegato IV, parte B, punto 13, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di Abies Mill.,
Larix Mill., Picea A.
Dietr. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

23) all'allegato IV, parte B, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30, la colonna di destra è modificata come segue:

DK, F (Bretagna),
FI, IRL, P (Azzorre), S, UK

24) all'allegato IV, parte B, punto 21, lettera a), il testo della colonna centrale è sostituito dal seguente:

che i vegetali sono originari delle zone protette di E, F Champagne-Ardenne, Alsace (escluso il dipartimento dei Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhone Alpes (escluso il dipartimento del Rhone), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento del Puy-de-Dôme), Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corse, Languedoc - Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica), A, FI

25) all'allegato IV, parte B, è aggiunto il nuovo punto 28.1 seguente:

28.1 Sementi di Gossypium spp.	Constatazione ufficiale che la lanugine del seme è stata rimossa con acido	EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
--------------------------------	--	---

26) all'allegato IV, parte B, punto 29, la colonna di destra è modificata come segue:

E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)

27) all'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.1 è sostituito dal seguente:

1.1. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.;

28) all'allegato V, parte A, sezione II, punto 1.3, sono soppressi i termini:

Persea americana P. Mill. dopo i termini Mespilus L.;

29) all'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.9 è sostituito dal seguente:

1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato;

30) all'allegato V, parte A, sezione II, è soppresso il punto 2.1 e il punto 2.2 diventa 2.1;

31) all'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:

6. Sementi e frutti (capsule) di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato;

32) all'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

8. Parti di vegetali di *Eucalyptus* L'Herit;

33) all'allegato VI, lettera a), punto 1, la colonna di destra è modificata come segue:

Grecia, Spagna (Andalucia, Cataluna, Extremadura, Murcia, Valencia);

34) all'allegato VI, lettera a), punto 4, nella colonna di destra è cancellato il termine Spagna;

35) all'allegato VI, lettera a), punti 7, 8 e 9, nella colonna di destra è cancellato il termine Spagna;

36) all'allegato VI, lettera a), punto 11, nella colonna di destra sono cancellati i termini Grecia e Spagna;

37) all'allegato VI, lettera a), punto 15, il testo della colonna di destra è modificato come segue:

Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira);

38) all'allegato VI, lettera a), il punto 17 è soppresso;

39) all'allegato VI, lettera b), punto 1, nella colonna di destra è cancellato il termine Italia;

40) all'allegato VI, lettera b), il punto 3 è soppresso;

41) all'allegato VI, lettera c), il punto 4 è soppresso;

42) all'allegato VI, lettera c), il punto 5 è soppresso;

43) all'allegato VI, lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra è modificato come segue:

Danimarca, Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Svezia, Regno Unito;

44) all'allegato VI, lettera d), il punto 3 è soppresso.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 381*

97A10516

31 dicembre 1989, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel quadriennio precedente o lo saranno nel 1998;

h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1989, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel quadriennio precedente o lo saranno nel 1998.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1, punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, devono essere effettuate nel corso dell'anno 1998 secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Le operazioni di revisione di cui ai punti *g)*, *h)*, devono essere effettuate nel corso dell'anno 1998 secondo il seguente calendario:

entro il 31 gennaio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 1;

entro il 28 febbraio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 2;

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 3;

entro il 30 aprile per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4;

entro il 31 maggio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 5;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 6;

entro il 31 luglio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 7;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione le cui ultime cifre sono 8 e 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

Limitatamente ai veicoli di cui al punto *g)* dell'art. 1, ne è consentita la circolazione, in presenza di prenotazione effettuata entro le date di cui all'art. 2, per un periodo massimo di due mesi oltre tale termine di scadenza, ed inoltre per il giorno stabilito per la revisione.

3. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 95 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti ai commi 1 e 2 a seconda della categoria cui appartengono, in base alla precedente targa d'immatricolazione.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

98A0003